

EMENDAMENTO ALL'ART. 10 - Onerosità dell'esercizio

Al comma 3 dell'art. 10 dopo le parole "*ad un incremento annuo del 10%.*" sono aggiunte le seguenti parole :
"*Detto incremento è applicabile per venti anni.*"

Motivazione: l'emendamento fissa un termine temporale all'applicazione del meccanismo di aumento della quota degli oneri sull'attività estrattiva relativa alla superficie autorizzata.

disadatto
offeso

Carlo (Vittorio)

Stefano



REFERTO TECNICO

(art.34 L.R. n.28/2001 artt. 3 e 4, Regolamento approvato con D.G.R. n.2484/2010)

OGGETTO: Disegno di Legge n.142/2017 "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive"

TESTO EMENDAMENTO PROPOSTO: Al comma 3 dell'art. 10 dopo le parole "*ad un incremento annuo del 10%.*" sono aggiunte le seguenti parole: "*Detto incremento è applicabile per venti anni.*"

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

l'emendamento fissa un termine temporale all'applicazione del meccanismo di aumento della quota degli oneri sull'attività estrattiva relativa alla superficie autorizzata.

Trattasi di spesa: corrente, in conto capitale ovvero minore entrata: _____

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa limite massimo di spesa onere valutato: _____

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato): _____

Fonti di finanziamento: risorse rivenienti dagli oneri sull'attività estrattiva

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

Missione _____, programma _____ titolo _____;

importo _____

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

titolo _____, tipologia _____, importo _____;

titolo _____, tipologia _____, importo _____;

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente*", ecc)

indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale: per la materia trattata, nella legge, gli emendamenti non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio, regionale.



**REGIONE
PUGLIA**

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio: _____

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Si dichiara che l'emendamento è conforme alle norme regionali, statali e comunitarie vigenti.

Bari, li 09 / 4 /2019

Il Dirigente della Sezione

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria
(art.34 L.R. n.28/2001 artt. 3 e 4, Regolamento approvato con D.G.R. n.2484/2010)

Nulla-Osta in Ordine a quanto sopra rappresentato

Parere negativo per:

Bari, li ____ / ____ /2019

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria

DDL "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive"

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO n. 14

L'emendamento n. 14 è sostituito con il seguente:

Dopo il comma 1 dell'articolo 14 sono aggiunti i seguenti commi:

***1-bis.** Il comune, per i progetti di cui al comma 1, rilascia l'autorizzazione per il recupero e la riqualificazione ambientale con la previsione di interventi estrattivi, a condizione che l'attività di escavazione sia finalizzata e funzionale al recupero ambientale e di messa in sicurezza del sito estrattivo, con la possibilità di commercializzare una quantità di materiale non superiore al 30 per cento di quanto già estratto nel sito al momento della cessazione dell'attività estrattiva. Entro tale limite, il comune, tenuto conto degli esiti e dei pareri del processo di autorizzazione, individua la durata e le modalità dell'attività estrattiva, le effettive quantità massime di materiale da scavare e/o prelevare e da commercializzare, in funzione delle necessità del corretto recupero del sito.*

***1-ter.** La domanda di autorizzazione per il recupero e la riqualificazione del sito è corredata, oltre che dagli elaborati di cui all'articolo 11, da uno studio sulle condizioni naturalistiche del sito.*

***1-quater.** Il progetto di recupero e riqualificazione ambientale e di messa in sicurezza è parte integrante dell'autorizzazione e può essere approvato per stralci relativi a singole porzioni dell'area interessata, fermo restando il limite percentuale totale di cui al comma 1-bis.*

***1-quinquies.** Il sito estrattivo dismesso, recuperato e riqualificato non può essere oggetto di successiva autorizzazione per l'esercizio di attività estrattiva."*

esfuto

Rosa Barone

Emendamento sostitutivo all'articolo 14

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti commi:

1. Sono ammessi i progetti di recupero ambientale e di riqualificazione dei siti estrattivi dismessi che comportano, ai fini della commercializzazione, il prelievo dei materiali di cava già estratti, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni paesaggistiche e ambientali.
2. L'attività di riqualificazione e recupero ambientale, di cui al precedente comma, è definita dal soggetto gestore dell'area protetta o del sito Natura 2000 in relazione alle specifiche caratteristiche della cava e della proposta progettuale ed è mirata ad ottenere una conformazione ottimale dei luoghi per la realizzazione delle opere di recupero ambientale.

U. Lorenzini

autorizzato

~~de S...~~
14/1

DDL "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive"

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO n. 14

All'emendamento n. 14, al capoverso **1-quater**, le parole "*il limite percentuale totale di cui al comma 2*" sono sostituite con le seguenti "*i limiti di cui al comma 1-bis*".

Rosa Barone


ritratto

17 bis

DDL "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive"



SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO n. 15

L'emendamento n. 15 è sostituito con il seguente:

Il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito con il seguente:

"2. L'attività estrattiva, nell'ambito degli interventi di recupero delle cave dismesse ricadenti nelle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) nonché nei siti della Rete Natura 2000 di cui alle direttive 79/409/CE e 92/43/CE, è definita dal soggetto gestore dell'area protetta o del sito Natura 2000 in relazione alle specifiche caratteristiche della cava e della proposta progettuale ed è strettamente mirata ad ottenere una conformazione dei luoghi ottimale per la realizzazione delle opere di recupero ambientale, ferme restando la compatibilità con i relativi piani e regolamenti e la previsione di eventuali deroghe al divieto di esercizio di cave."

Rosa Barone



A

DDL “Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive”

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO n. 15

L'emendamento n. 15 è sostituito con il seguente:

Il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito con il seguente:

“2. Gli interventi di recupero delle cave dismesse ricadenti nelle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) nonché nei siti della Rete Natura 2000 di cui alle direttive 79/409/CE e 92/43/CE, sono definiti dal soggetto gestore dell'area protetta o del sito Natura 2000 in relazione alle specifiche caratteristiche della cava e della proposta progettuale e sono mirati ad ottenere una conformazione dei luoghi ottimale per la realizzazione delle opere di recupero ambientale, ferme restando la compatibilità con i relativi piani e regolamenti e la previsione di eventuali deroghe al divieto di esercizio di cave.”

Perfetto

Rosa Barona
Rosa Barona



X LEGISLATURA

REFERTO TECNICO

(art.34 L.R. n.28/2001 artt. 3 e 4, Regolamento approvato con D.G.R. n.2484/2010)

OGGETTO: Disegno di Legge n.142/2017 “Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive”

TESTO EMENDAMENTO PROPOSTO: Al comma 2 dell’articolo 14 le parole “*dell’attività estrattiva*” sono sostituite dalle seguenti: “*La fase di prelievo dei materiali di cava*”

Breve descrizione del contenuto dell’emendamento (ambito applicativo e finalità):

l’emendamento mira a meglio specificare la fattispecie disciplinata dell’articolo e a chiarire possibili ambiguità tra progetti di recupero e attività estrattiva. In particolare l’emendamento mira a chiarire che l’articolo non fa riferimento a progetti di cava ma a progetti di recupero delle cave dismesse nell’ambito dei quali può essere necessario effettuare il prelievo di materiali di cava, dovuto sia alla necessità di modellare la morfologia dei luoghi che, come è spesso avviene in detto genere di interventi, in ragione della presenza di depositi accumulati in superficie.

Trattasi di spesa: corrente, in conto capitale ovvero minore entrata: _____

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa limite massimo di spesa onere valutato: _____

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato): _____

Fonti di finanziamento: risorse rivenienti dagli oneri sull’attività estrattiva

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

Missione _____, programma _____ titolo _____;
importo _____

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

titolo _____, tipologia _____, importo _____;

titolo _____, tipologia _____, importo _____;

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)



**REGIONE
PUGLIA**

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente", ecc)

indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale: per la materia trattata, nella legge, gli emendamenti non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio, regionale.

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio: _____

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Si dichiara che l'emendamento è conforme alle norme regionali, statali e comunitarie vigenti.

Bari, li 09 / 4 / 2019

Il Dirigente della Sezione

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria
(art.34 L.R. n.28/2001 artt. 3 e 4, Regolamento approvato con D.G.R. n.2484/2010)

Nulla-Osta in Ordine a quanto sopra rappresentato

Parere negativo per:

Bari, li ____ / ____ / 2019

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria

DDL “Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive”**SUBEMENDAMENTO ALL’EMENDAMENTO n. 17**

L’emendamento n. 17 è sostituito con il seguente:

Il comma 3 dell’articolo 14 è soppresso.

Al comma 4 dell’articolo 14, dopo le parole “*dell’area protetta*” sono aggiunte le seguenti “*o del sito Natura 2000*”.

asfruto

Rosa Barone

DISEGNO DI LEGGE
NUOVA DISCIPLINA GENERALE IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE

Art. 15 ddl «Durata delle autorizzazioni, proroga e rinnovo»
Disciplina della proroga, commi 2, 3 e 4

estratto

I commi 2,3 e 4 dell'art.15 sono così sostituiti:

- 2. *Può essere rilasciata proroga ad istanza del titolare dell'autorizzazione, al solo fine di consentire il completamento del progetto di coltivazione o di recupero.*
- 3. *La domanda di proroga deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione. Qualora l'istanza di proroga pervenga oltre tale termine, l'attività estrattiva è sospesa a far data dal termine fissato nell'atto di autorizzazione, fino a determinazione dell'amministrazione competente.*
- 4. *Se il piano di coltivazione originario e il piano di recupero originario sono rimasti invariati rispetto a quelli autorizzati con il provvedimento di cui all'art. 9, la domanda di proroga deve essere corredata da apposita relazione illustrativa delle ragioni del mancato completamento del progetto di coltivazione con l'indicazione della stima dei tempi necessari al completamento dello stesso, nonché di un rilievo fotografico e di una planimetria quotata dello stato dei luoghi resa sotto forma di attestazione, ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).*
- 5. *L'ente competente, accertato che non sono intervenuti mutamenti nel piano di coltivazione e nel piano di recupero originari, rilascia la proroga per il tempo indicato dal richiedente come necessario al completamento del progetto di coltivazione.*
- 6. *Se, invece, sono intervenuti mutamenti nel piano di coltivazione originario e/o nel piano di recupero, la proroga sarà rilasciata dall'ente competente previa valutazione della documentazione di cui al comma 4 nonché previa verifica di compatibilità ambientale e paesaggistica».*

Giuseppe

Le modifiche proposte si rendono necessarie anzitutto perché, nella formulazione attuale, il ddl non distingue tra disciplina della proroga e disciplina del rinnovo.

La proroga si ha invero ogni qual volta, prima della scadenza dell'originario titolo, sia presentata un'istanza che, **senza incidere sull'oggetto del provvedimento autorizzatorio**, sposti in avanti il solo termine di efficacia dell'originario provvedimento autorizzatorio (come peraltro prevede espressamente lo stesso ddl all'art. 3, lett. k, quando definisce la «*proroga dell'autorizzazione: procedimento finalizzato all'estensione del termine di validità di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità*»).

Al contrario, si ha rinnovo quando il provvedimento autorizzatorio scaduto, previa apposita domanda di rinnovo e previa nuova istruttoria, sia **sostituito da un nuovo e distinto provvedimento** che è soltanto legato al precedente per ciò che attiene l'oggetto.

Ora, prevedere la medesima disciplina per il rilascio di due provvedimenti così differenti è illegittimo oltretutto -potenzialmente- incostituzionale: ai sensi dell'art. 3, infatti, due situazioni diverse devono ricevere una disciplina differente.

Peraltro, questa ontologica diversità è evidenziata anche dalla legge regionale n. 33/2016 ai sensi della quale devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a via o alla procedura di via **le sole domande di rinnovo**.

Del resto, trattandosi soltanto di spostare in avanti la validità di un provvedimento che per il resto resta totalmente invariato, restando ugualmente invariate le situazioni, le condizioni (di fatto e di diritto) e tutte le altre circostanze sulla scorta delle quali è stato rilasciato, condizionarne il rilascio alla verifica di assoggettabilità a via o alla via è previsione totalmente priva di


sensu: un'attività legittimamente autorizzata, compatibile con tutte le previsioni di legge, rispettosa di tutti i parametri considerati al momento del rilascio dell'autorizzazione di cui occorre solo mutare il termine finale di validità viene assoggettata a verifiche nuove, condotte in un momento storico e sulla scorta di condizioni fattuali e normative ben differenti rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio del titolo, nell'ambito di un procedimento che non è deputato -per legge- a verificare la compatibilità dell'attività con dette condizioni ma soltanto ad accertare che l'originario piano di coltivazione e l'originario piano di recupero siano stati rispettati, per spostarne in avanti la scadenza.

In ogni caso, la formulazione dell'art. 15 dovrebbe essere modificata perché quella attuale contrasta, per un evidente difetto di coordinamento, con quella dell'art. 9 del medesimo ddl.

L'art. 9, infatti, prevede che unitamente alla domanda volta a ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva l'impresa presenti «*la documentazione necessaria all'ottenimento di tutti gli atti di assenso eventualmente necessari*» (co. 1) soggiungendo poi al co. 2 che «*l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate*». La lettera della norma lascia chiaramente intendere che l'autorizzazione alla coltivazione è un'autorizzazione unica, dunque un provvedimento che assomma in sé tutti gli atti di assenso eventualmente necessari.

L'art. 15, co. 2, invece, prevede che «*può essere rilasciata proroga ad istanza del titolare dell'autorizzazione, al solo fine di consentire il completamento del progetto di coltivazione o di recupero, previa valutazione della documentazione di cui al comma 4 e verifica della vigenza delle autorizzazioni o atti di assenso, diversi dal titolo di cui all'articolo 9, necessari all'esercizio dell'attività estrattiva ed alla utilizzazione di impianti e pertinenze ivi comprese la verifica di compatibilità ambientale e paesaggistica*»: la norma, cioè, fa riferimento ad atti (ugualmente necessari ai fini dello svolgimento dell'attività di cava) **diversi** dall'autorizzazione alla coltivazione.

È però evidente che se tutti gli atti di assenso confluiscono nell'autorizzazione ex art. 9 - così come prevede l'art. 9, commi 1 e 2- la previsione che subordina la proroga dell'autorizzazione alla coltivazione di cava alla verifica della previa vigenza degli atti -diversi- cui è subordinato lo svolgimento dell'attività è, quanto meno, contraddittoria: se l'autorizzazione mineraria costituisce titolo unico, al momento della sua proroga non occorre verificare la vigenza di altri atti ma -semmai- la persistenza delle condizioni che hanno consentito l'ottenimento del titolo unico. La norma, dunque, deve essere riformulata anche sotto questo aspetto perché potenzialmente foriera di fraintendimenti.



18/2/2

DISEGNO DI LEGGE
NUOVA DISCIPLINA GENERALE IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA

All'art. 17 ddl «*Obblighi e adempimenti dell'esercente*»
comma 4, garanzie finanziarie

retroto

L'Art.17 è così sostituito:

«Il rilascio e l'effettiva validità dell'autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva ed alla realizzazione delle opere di recupero ambientale sono condizionati alla prestazione di apposita fideiussione, polizza assicurativa o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei costi del recupero ambientale dell'area oggetto dell'attività estrattiva e delle relative pertinenze.

Le garanzie finanziarie devono avere validità non inferiore a tre anni. Scaduto il secondo anno e, comunque, prima della scadenza della validità della garanzia, sarà onere del titolare dell'autorizzazione ottenerne il rinnovo per non meno di ulteriori tre anni e così fino alla scadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 9. Il mancato rinnovo delle garanzie nei termini previsti dal presente comma determina la sospensione dell'attività estrattiva e l'escussione della garanzia stessa da parte dell'ente competente, previa comunicazione all'interessato.

Le garanzie finanziarie devono in ogni caso scadere almeno due anni dopo la data di scadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 9.

Qualora il progetto di coltivazione autorizzato sia articolato per lotti, la garanzia finanziaria di cui al comma 4 può essere rilasciata per singolo lotto di coltivazione. In tal caso, l'esercizio dell'attività estrattiva è consentito limitatamente a quei lotti per i quali il titolare abbia prodotto garanzia finanziaria».

Gianni Luigi

È stata modificata la durata delle garanzie finanziarie. La formulazione originaria -come evidente- lega la durata delle garanzie a quella dell'autorizzazione mineraria di cui all'art. 9.

Tuttavia -come riscontrato dagli operatori di settore- nessuna compagnia assicurativa/istituto bancario è disponibile a emettere polizze fideiussorie di tale durata e con così ampio oggetto. Questo determina la sostanziale impossibilità per le imprese di dotarsi di un elemento che costituisce *conditio sine qua non* per il rilascio dell'autorizzazione *ex art. 9*.

Di qui la proposta di una polizza di durata più contenuta con obbligo di rinnovo da conseguire prima della scadenza, pena l'escussione della polizza medesima e la sospensione dell'attività.

In ogni caso, viene mantenuta la previsione per cui l'ultimo rinnovo abbia durata tale da determinare la scadenza della polizza almeno due anni dopo quella dell'autorizzazione di cui all'art. 9, a garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori di recupero ambientale in conformità al progetto approvato.

Si è inoltre eliminata, rispetto alla bozza, la previsione che oggetto della garanzia siano anche le spese necessarie per assicurare la eventuale messa in sicurezza.

Premesso che non v'è nell'art. 3 nessuna definizione di «messa in sicurezza», si possono fare due ipotesi.

La prima: per messa in sicurezza si intende il ripristino delle condizioni di sicurezza per i lavoratori eventualmente violate in corso di attività.

A questo proposito, si evidenzia che l'art. 9 prevede espressamente che il richiedente l'autorizzazione o, comunque, chi esercita attività estrattiva sia in regola con tutti gli altri adempimenti, anche quelli in materia di sicurezza, richiesti dalle leggi vigenti.

L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, pertanto, determina *ex se* la sospensione dell'attività di cava da parte delle competenti autorità (ispettorato del lavoro) fino a quando non saranno reintegrate le condizioni di sicurezza violate, rendendo superflua la previsione secondo cui le garanzie finanziarie debbano coprire anche i costi per la messa in sicurezza.

Previsione che -a ben vedere- sarebbe forse anche illegittima: non si comprende quale sia la ragione che giustifica l'imposizione di un onere finanziario a garanzia di una prestazione la cui violazione è già sanzionata con la sospensione dell'attività (misura che perdura fintantoché perdura la violazione). È interesse del titolare ripristinare le condizioni di sicurezza violate. Aggiungere a tale sanzione anche la possibilità di escutere la garanzia si risolverebbe in una doppia sanzione, per definizione priva di giustificazione.

La seconda ipotesi è che con «messa in sicurezza» si voglia intendere la sistemazione dell'area di cava secondo il progetto di ripristino, conformemente alle finalità di cui all'art. 16 del ddl.

In questa seconda ipotesi -come evidente- la messa in sicurezza altro non è che il recupero ambientale di cui all'art. 3, lett. g) del ddl e all'art. 16, vale a dire l'insieme degli interventi finalizzati a garantire *«la pubblica sicurezza, la stabilità e funzionalità del contesto idrogeologico, la salvaguardia dell'ambiente naturale e deve essere coerente con le caratteristiche del contesto, ed in particolare, con le componenti geologiche, agronomiche, vegetazionali e faunistiche del sito di localizzazione dell'intervento. La realizzazione delle opere di recupero ambientale autorizzate deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nel cronoprogramma approvato e comunque entro il termine fissato nel provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 9»*.

Anche in questa evenienza, allora, l'imposizione di una garanzia che copra il recupero ambientale e la messa in sicurezza si risolverebbe in una tautologia, poiché l'una e l'altro consistono nella medesima attività. È allora opportuno espungere il concetto di messa in sicurezza dall'articolato del ddl o, comunque, definirlo nell'art. 3, magari unitamente alla definizione di «recupero ambientale», immaginando cioè che la lett. g dell'art. 3 possa essere così riformulata:

«recupero ambientale e messa in sicurezza: l'insieme delle azioni da mettere in atto contestualmente o al termine dell'attività estrattiva, aventi il fine di realizzare, sull'area indicata nel provvedimento di autorizzazione, un assetto finale dei luoghi funzionali agli obiettivi di riuso indicati nel progetto autorizzato e coerente con la destinazione urbanistica dell'area».


Se, invece, per messa in sicurezza s'intendono interventi diversi da quelli fin qui richiamati ma necessari per garantire condizioni, interne ed esterne all'area di cava, di sicurezza, incolumità *etc.*, è allora necessario che tali interventi siano espressamente ed autonomamente definiti nell'art. 3. In caso contrario, nessuna compagnia assicurativa/istituto bancario è disponibile a fornire le coperture richieste data l'indeterminatezza del rischio che si chiederebbe di assicurare.

Luca C...

Emendamento sostitutivo

Il comma 4 dell'art. 27 è sostituito dal seguente nuovo comma

"4. La Regione concede finanziamenti al fine di favorire gli interventi di recupero ambientale delle aree di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 7 c.1 lettera d) e del successivo comma 2 della Legge 394/1991, sulla base di proposte progettuali presentate dai Comuni, dai privati singoli o associati che abbiano la disponibilità giuridica del bene, verificata la compatibilità con il PRAE.



0/72

DDL "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive"

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO n. 27/1

L'emendamento n. 27/1 è sostituito con il seguente:

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 32.

@ ref/uto

Rosa Barone


27/11
,

EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

I commi 2 e 3 dell'articolo 32 sono soppressi

Ulman

refluto